

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 5111 Anno 2018**  
**Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA**  
**Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**  
**Data pubblicazione: 05/03/2018**

sul ricorso 22364/2013 proposto da:

Banca Popolare di Ancona S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Pepoli n.4, presso lo studio dell'avvocato Coluzzi Alessandro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Bo.mo.cla. S.r.l.;

- intimata -

C.U.C.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ord.  
1170  
2017



avverso la sentenza n. 1444/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO che chiede che la Corte rigetti il ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.**La Corte d'appello di Roma, investita dell'appello proposto dalla **Banca Popolare di Ancona SpA** (d'ora in avanti, semplicemente *Popolare di Ancona*) nei confronti della **Bomocla srl**, avente riguardo all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 702-*bis* cod. proc. civ., ha premesso l'impugnabilità della pronuncia ma ha poi ritenuto inammissibile il gravame, in quanto tardivo.

**2.** Secondo la Corte territoriale, per quello che interessa, l'ordinanza resa ex art. 702-*bis* menzionato, era stata comunicata alle parti l'11 giugno 2012 ma l'appello, proposto con ricorso - anziché con citazione - era stato notificato solo il 3 ottobre 2012.

**2.1.** Nella specie, l'errore nell'adozione della forma dell'atto introduttivo del gravame, pur non comportando - per il principio di conservazione - l'automatica inammissibilità dello stesso, si era tuttavia tradotto in una inosservanza del termine prescritto, poiché la notificazione del ricorso era stata eseguita oltre quello di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza.

**3.**Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la *Popolare di Ancona*, affidato ad un unico motivo articolato in due profili di censura.

**3.1.** La società intimata non ha svolto difese.



4. Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., affinché la Corte respinga il ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**


**1.** Con il primo profilo dell'unico motivo del ricorso [Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)] la Banca ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui sostiene che il gravame andava proposto con atto di citazione anziché con ricorso.

**2.** Con il secondo la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia fatto prevalere il momento temporale del deposito in cancelleria del ricorso, anziché quello della notifica dell'atto.

**3.** I due profili devono essere trattati congiuntamente e respinti, perché infondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

**3.1.** Con una pluralità di pronunce rese con riferimento a diverse materie sostanziali (elezioni, stranieri, condominio) questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui: « *L'appello, proposto ex art. 702 - quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale (nella specie: di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale), deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.*» (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14502 del 2014).

**3.2.** Tale principio è stato ribadito anche da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18022 del 2015, secondo cui «*L'appello avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 702 quater c.p.c., sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non*



*solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine.».*

**3.3.** Ne è conseguito una sua generalizzazione che lo rende applicabile anche alla materia *de qua*, sì che occorre respingere il ricorso applicando il principio nei termini che seguono:

*L'appello, proposto ex art. 702 - quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.*

**3.4.** E, in tema di delibere condominiali, *«l'appello avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione, avanzata nelle forme del ricorso (secondo la formulazione dell'art. 1137 c.c. antecedente alla l. n. 220 del 2012), di una delibera assembleare, va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 c.p.c., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice "ad quem".»* (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8839 del 2017).

**4.** Conseguentemente il ricorso va respinto, senza che sia necessario provvedere sulle spese di lite (non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede), ma con l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

**PQM**

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara




che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del  
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a  
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso  
art. 13.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile, il  
7 novembre 2017.

Il Presidente

Annamaria Ambrosio



Il Funzionario Giudiziario  
Donna Fabrizia BARONE

